



PROTOCOLLO “ZEUS”

PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI STALKING E VIOLENZA DOMESTICA

Con il presente accordo, che vale ad ogni effetto di legge dalla data della sottoscrizione in modalità digitale

TRA

- QUESTURA DI LIVORNO, in persona del Questore pro tempore, dott.ssa Maria Rita Giuseppina STELLINO,
- COMUNE di LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Luca SALVETTI,
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (AUSL TNO), con sede legale in Pisa, via Cocchi n. 7/9 (C.F. e P.I. 02198590503), di seguito denominata AULS TNO, rappresentata dal Direttore della Zona – Distretto Livornese dott.ssa Cinzia PORRA’, nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferitele dal Direttore Generale dell’Azienda Unità sanitaria Locale con la deliberazione n. 1089 del 28.12.2020 la quale interviene, stipula ed agisce giusta procura sottoscritta dal Direttore Generale, registrata a Pisa il 21.07.2023 e rubricata al n. 7043 – Studio Notarile Catania,

- ASSOCIAZIONE LUI APS Livorno, in persona del Vice Presidente, Avv. Gabriele LESSI.

PREMESSO CHE

- l'articolo 8 del Decreto Legge n. 1/2009, convertito nella legge 38/2009, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto per **atti persecutori**, prevedendo che *"Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale..."*;
- l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella Legge 15 ottobre 2013 n. 119, così come novellato dalla legge 24 novembre 2023 n. 168, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'**ammonimento per violenza domestica**, estendendo ai comportamenti riconducibili alle percosse ed alle lesioni personali l'ambito di applicazione del provvedimento introdotto dall'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38, prevedendo che *"nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 secondo comma, 612 bis, 612 ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto"*;
- l'art. 3, comma 5 bis del predetto Decreto Legge n. 93/2013, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, stabilisce che *"Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009, n.38, come modificato dal presente decreto, **informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio**, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"*;
- la Legge 19 luglio 2019 n. 69, denominata "Codice Rosso", prevede interventi finalizzati al perfezionamento dei meccanismi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere mediante il potenziamento degli strumenti propri delle indagini di P.G. e dell'adozione giudiziaria di provvedimenti, favorendo l'immediata

instaurazione e progressione del procedimento penale consentendo, ove necessario, l'adozione senza ritardo di eventuali misure cautelari. Inoltre, sotto il profilo special preventivo, l'art. 9 della stessa Legge apporta un importante cambiamento all'art. 4

comma 1 lettera 1 ter del "Codice Antimafia", laddove viene estesa l'applicabilità anche all'indiziato di delitto di maltrattamenti in famiglia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla quale può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedono, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora. Da ultimo, con il comma 5 dell'art. 9, viene previsto che il Tribunale possa imporre agli indiziati di reato di atti persecutori, in sede di applicazione delle misure di prevenzione, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione;

- l'art. 5, comma 1 del Decreto Legge n. 93/2013, stabilisce che *"il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano"(...)."*;
- l'art. 3 comma 5 ter del Decreto Legge n. 93/2013 introdotto dalla legge 24 novembre 2023 n. 168, prevede che i provvedimenti di ammonimento *"... possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero ..."*;

VISTO

- il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato dal Ministro per le Pari Opportunità nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 5 c. 1 D.L. 93/2013 succitato e il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 201/2020 da questo derivato ed approvato in sede di Conferenza unificata Stato regioni nel novembre 2017;

- la circolare n. 225/UAG/2019-66981-U emanata, il 6 settembre 2019, dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato avente ad oggetto "Violenza di genere. Nuove prassi operative alla luce della legge 69/2019 cd Codice Rosso" e successive emanande;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n.93/2013, nel precisare che il "Piano" persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali rilevano in particolare, ai fini del presente protocollo, quelle richiamate nella lettera a) e g):
 - ✓ prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali,
 - ✓ promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva,.
- al fine di dare attuazione al sopra citato art. 3, comma 5 bis della Legge n. 93/2013, nella parte in cui stabilisce che *"quando il Questore procede all'ammonimento (...) informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio (...) finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"*, la Questura di Livorno persegue l'obiettivo di individuare Centri e/o Servizi specializzati, idonei ad attuare e garantire sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza domestica o di genere;
- il Comune di Livorno promuove da tempo interventi sinergici a livello territoriale attraverso:
 - il Centro Donna, che rappresenta un punto di ascolto per le donne che possono trovarsi in condizione di disagio o difficoltà,
 - la Rete Antiviolenza città di Livorno, che ha il compito di attivare nel territorio servizi e interventi integrati con procedure comuni per l'accoglienza e il sostegno alle donne vittime di violenza.
- l'AUSL TNO partecipa a protocolli interistituzionali con l'obiettivo di mettere in atto strategie di contrasto e di prevenzione della violenza contro le donne attraverso le proprie Strutture Organizzative, con azioni di presa in carico delle persone vittime di violenza, secondo quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). I SerD (Servizio per le Dipendenze) e UFSMA (Unità Funzionali Salute Mentale Adulti) trattano inoltre le persone che esibiscono comportamenti maltrattanti nell'ambito dei quadri clinici di loro specifica competenza.

- la legislazione italiana inerente il tema della presa in carico degli autori o potenziali autori di violenza di genere (tra cui i sopra richiamati reati di stalking, percosse e lesioni personali) è stata implementata negli anni, a partire dal recepimento della c.d. Convenzione di Istanbul (2013) fino alla recente Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 che dispone la regolamentazione per armonizzare il processo di sostegno, creazione e accreditamento degli Enti deputati alla rieducazione dei soggetti che, a vario titolo, richiedono di intraprendere un Programma teso alle finalità di cui all'art. 16 della suddetta Convenzione.
- l'Associazione LUI APS Livorno possiede le caratteristiche prescritte dalle richiamate norme, quale Ente qualificato e pionieristico a livello nazionale in ambito rieducativo sul tema in oggetto con finalità di accompagnamento al cambiamento per uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni di coppia.

Tutto ciò premesso, le parti sopra nominativamente individuate, ritengono di reciproco interesse sottoscrivere il presente protocollo d'intesa.

Articolo 1

Le premesse sin qui espresse costituiscono parte essenziale del presente protocollo di intesa.

Articolo 2

La Questura di Livorno fornirà ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore, per atti persecutori e violenza domestica, i riferimenti dell'Associazione LUI APS Livorno secondo le modalità operative indicate nel successivo articolo 5.

Articolo 3

L'Associazione LUI APS Livorno si dichiara disponibile ad offrire gratuitamente agli autori di violenza domestica o di genere e di stalking, ammoniti dal Questore, un servizio volto al conseguimento della consapevolezza, con un percorso orientato all'assunzione di responsabilità, al cambiamento comportamentale e alla prevenzione delle recidive, tramite l'acquisizione di strumenti per un miglioramento della gestione delle emozioni/impulsi.

In particolare si vuole consentire alla persona di cominciare ad interrogarsi sui propri agiti, nella convinzione che l'intervento di supporto all'inizio della spirale della violenza, laddove si sia potuto produrre una prima riflessione soggettiva, sia determinante per prevenire il rischio di recidiva.

Per chi lo riterrà, inoltre, questo primo atto costituirà una preliminare manifestazione di volontà di sottoporsi a un trattamento che si svilupperà attraverso un ciclo di incontri.

Articolo 4

Il Comune di Livorno anche attraverso le figure professionali preposte, tra cui in primis gli Assistenti Sociali, appare idoneo ad essere individuato per i servizi attivi sul territorio ed inoltre si dichiara disponibile a favorire l'ampia divulgazione ed informazione ai soggetti ammoniti della possibilità di rivolgersi alle figure sopra individuate per i fini individuati dal presente protocollo.

Il Comune di Livorno si impegna a creare azioni sinergiche attraverso:

- il Centro Donna, che rappresenta un punto di ascolto per le donne che possono trovarsi in condizione di disagio o difficoltà;
- la Rete Antiviolenza città di Livorno, che ha il compito di attivare nel territorio servizi e interventi integrati con procedure comuni per l'accoglienza e il sostegno alle donne vittime di violenza.

Articolo 5

La Questura di Livorno si impegna ad invitare per iscritto il soggetto ammonito, all'atto della notifica del provvedimento di ammonimento, a presentarsi in un giorno e in un orario prestabilito presso la sede indicata dall'Associazione LUI APS Livorno.

L'Associazione LUI APS di Livorno si impegna a comunicare preventivamente alla Questura i giorni e gli orari in cui ricevere i soggetti ammoniti.

Articolo 6

Con cadenza semestrale l'associazione firmataria comunicherà alla Divisione Anticrimine, previa autorizzazione degli interessati che fanno accesso al servizio come da modulo privacy:

- il dato numerico dei soggetti che si sono presentati;
- il dato numerico dei soggetti che hanno seguito e completato il percorso proposto;
- il dato numerico di quanti, al contrario, non si sono presentati o hanno interrotto il trattamento.

Articolo 7

L'adesione al percorso trattamentale proposto è rimessa alla volontarietà del soggetto ammonito di sottoporsi al programma.

Articolo 8

L'Associazione LUI APS Livorno si dichiara disponibile ad offrire gratuitamente il servizio di cui ai precedenti articoli, favorendo l'ampia divulgazione ed informazione ai soggetti ammoniti della possibilità di rivolgersi al proprio Centro per i fini individuati dal presente protocollo.

Articolo 9

Gli enti firmatari del presente protocollo nell'attuazione delle attività e degli impegni previsti dal presente Protocollo d'intesa, si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione di dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale delle disposizioni de/ Regolamento (UE) 2016/679"

I dati personali devono essere trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate al rischio come previste dall'art.32 del Regolamento (UE) 2016/679.

La stessa deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino a rispettare la riservatezza e ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.

L'Associazione LUI APS Livorno non può ricorrere ad un altro soggetto nella gestione dei dati personali senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, della Questura di Livorno.

Articolo 10

Il presente Protocollo ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all'intervento di modifiche legislative o di direttive dei Ministeri competenti.

Le parti concordano di verificare, nei tre mesi antecedenti la scadenza, il permanere delle esigenze che ne hanno determinato la sottoscrizione, al fine di un eventuale rinnovo del Protocollo e di potenziali modifiche da apportare. Il presente protocollo avrà la denominazione di Protocollo Zeus.

Articolo 11

All'attuazione del presente Protocollo la Questura di Livorno provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Livornese provvede all'attuazione del presente protocollo nei limiti delle risorse economiche disponibili e nel rispetto di quanto previsto dai LEA (livelli essenziali di assistenza), senza oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale.

Livorno, 16 febbraio 2024

QUESTURA DI LIVORNO

Il Questore Maria Rita Giuseppina Stellino

COMUNE di LIVORNO

Il Sindaco Luca Salvetti

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Il Direttore della Zona – Distretto Livornese

Cinzia Porrà

ASSOCIAZIONE LUI APS Livorno

Il Vice Presidente Gabriele Lessi
